



COPIA

# COMUNE di SAMBUCO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

### OGGETTO :

**Determinazione aliquote e detrazioni I.M.U. Anno 2013**

L'anno **duemilatredici**, addì **otto**, del mese di **maggio**, alle ore **10** e minuti **30**, nella sala al 1° piano della sede comunale sita in via Umberto I° n.46, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale** in seduta ORDINARIA \$6040 di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>BRUNA Danilo</b>	SINDACO	X	
<b>FOSSATI Giovanni Battista</b>	Consigliere	X	
<b>GIACOSA Luca</b>	Consigliere	X	
<b>BAGNIS Luigi</b>	Consigliere	X	
<b>GIAVELLI Palmira</b>	Consigliere	X	
<b>CALLERI Massimo</b>	Consigliere	X	
<b>GIORDANO Erich</b>	Consigliere		X
<b>Totale</b>		6	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ETTORRE DOTT. RODOLFO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Danilo BRUNA, Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATE** le Deliberazioni del CC n.9 del 07/06/2012 ove veniva adottato il Regolamento IMU n. 10 del 07/06/2013 dove venivano stabilite le relative aliquote per l'anno 2012;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** il D.L. 08/04/2013 n. 35 ove l'Art. 10 comma 4 dispone delle modifiche al D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 in materia di IMU:

Il termine per il soggetto passivo per la presentazione della Dichiarazione IMU è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo del tributo, fermo restando le disposizioni emanate dal MEF nei casi in cui la dichiarazione è dovuta;

**DATO ATTO** della necessità di stabilire le aliquote e relative detrazioni concernenti IMU per l'anno 2013 entro il termine del 09/05/2013;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria è pari allo 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 7,6 PER MILLE**  
aumento o diminuzione **sino 3 punti per mille.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00 PER MILLE**  
aumento o diminuzione **sino a 2 punti per mille.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00 PER MILLE**  
riduzione **fino all' 1 per mille (si tratta generalmente di fabbricati classificati in categoria D/10).**
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA ORDINARIA FINO AL 4,00 PER MILLE**  
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA ORDINARIA FINO ALLO 3,8 PER MILLE**  
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad **abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato

detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*"

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*"

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*"

**VISTA** la legge n. 228/2012 (Legge di stabilità anno 2013);

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile degli immobili di **categoria D** l'aliquota ordinaria dello 7,6 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2012;

**PRESO ATTO** di quanto sopra espresso

**ACQUISITO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso da Responsabile del Servizio ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 – art. 49

Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato: votanti voti favorevoli: 6 voti contrari: 0 astenuti: ==

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013** :
  - **ALIQUOTA ORDINARIA**  
**7,6 PER MILLE**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**4,00 PER MILLE**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  
**2,00 PER MILLE**
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
  - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro

400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013** ;
- 5) Di recepire integralmente le modifiche apportate dall'Art. 10 c. 4 del D.L. 08/04/2013 n. 35 in materia di IMU per quanto attiene al termine per la presentazione della relativa dichiarazione (30/06 dell'anno successivo al quale si verifica l'evento)
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento vigente presso Ente ;
- 7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 16/05/2013 ;
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BRUNA Danilo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO

---

***RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE***

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal **16/05/2013** al **30/05/2013**,

ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Lì, **16/05/2013**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(ETTORRE DOTT. RODOLFO)

---

***DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'***

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 8/05/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( ETTORRE DOTT. RODOLFO)